



# LINEE GUIDA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (WHISTLEBLOWER)

\*\*

\*

## Indice

1. Scopo delle linee guida
2. Procedura di segnalazione
  - 2.1. *Soggetti che possono effettuare segnalazioni.*
  - 2.2. Ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione
    - 2.2 bis *Segnalazione inviata a soggetto non competente*
  - 2.3 Oggetto della segnalazione
    - 2.3 bis *L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante*
    - 2.3 ter *Elementi e caratteristiche delle segnalazioni*
  - 2.4 *Canali di segnalazione interna*
    - 2.4 a) *Presentazione in forma scritta*
    - 2.4 b) *Presentazione in forma orale*
3. Gestione della segnalazione da parte del GDS
  - 3.1. *Fasi dell'istruttoria*
  - 3.2. *Esiti dell'istruttoria*
    - 3.2 bis *Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare*
    - 3.2 ter *Ulteriori soggetti ai quali è garantita la riservatezza*
    - 3.2 quater *Le segnalazioni anonime e la loro trattazione*
  - 3.3. *Potere sostitutivo*
  - 3.4. *Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti*
    - 3.4.1. *Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti*
4. *Tutela della riservatezza del segnalato*
  - (4.1) *Limitazioni ai diritti dell'interessato*
5. *Canali di segnalazione esterni*
6. *Periodo e modalità di conservazione*



## 1. SCOPO DELLE LINEE GUIDA

Il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)”, ha introdotto una nuova disciplina dell’istituto del Whistleblowing che acquista efficacia a partire dal 15 luglio 2023.

La Società, tenuto conto dello Schema di Linee Guida dell’ANAC adottato il 30 maggio 2023 ha dettato prime determinazioni e indirizzi per l’attuazione delle procedure interne per la presentazione e gestione delle segnalazioni demandandone l’aggiornamento al decreto al gestore delle segnalazioni (di seguito: “GDS”), al quale è affidata la gestione del canale interno, nei limiti dell’attuale assetto dello sviluppo tecnico e informatico.

In attuazione di tali indirizzi, e tenuto conto della sopravvenuta approvazione delle Linee Guida dell’ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le presenti linee guida si prefiggono lo scopo di:

- a) delineare la procedura per la segnalazione di condotte illecite al GDS, con garanzia di un’adeguata sicurezza dei dati personali, una corretta, efficiente e tempestiva gestione della segnalazione;
- b) descrivere l’*iter* di gestione della segnalazione interna da parte del GDS, definendo il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l’accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, anche con riferimento alle regole per interlocuzioni in sicurezza GDS/segnalante, nonché alle modalità di gestione in sicurezza dell’invio della segnalazione a terzi (interni ed esterni) e alla procedura operativa da seguire nei casi in cui sia inviata a soggetto incompetente;
- c) mettere a disposizione degli interessati informazioni chiare sulle procedure e i presupposti per effettuare la segnalazione interna, nonché sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare segnalazioni esterne.

## 2. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

### 2.1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni.

È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo<sup>1</sup>.

Possono presentare segnalazioni al GDS della Società i soggetti di seguito indicati:

- a) **i dipendenti della Società;**

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 1, co.1, lett. g) del d.lgs. 24/2023.



- b) i **collaboratori e consulenti della Società**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, inclusi i liberi professionisti, i diretti collaboratori dei componenti della Società.
- c) i **lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese** che forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore della Società, inclusi i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
- d) **lavoratori autonomi**, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, ivi compresi:
- lavoratori indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81: ossia lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo Codice (ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come architetti, geometri, commercialisti, revisori contabili, etc.);
  - titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile quali i rapporti indicati al n. 3: rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ad es. avvocati, ingegneri, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente ossia rapporti parasubordinati);
  - titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. "etero-organizzazione").
- e) **volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti**, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) **azionisti della Società**, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni della Società;
- g) **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio dei componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV).

La tutela delle persone segnalanti, denuncianti o autori di divulgazione pubblica si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;



c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **2.2. Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione**

All'interno della Società destinatario della segnalazione è esclusivamente il GDS, al quale soltanto è consentito l'accesso ai dati personali del segnalante, nei casi necessari, e con i modi e le forme previste dalla legge. La medesima garanzia di riservatezza è assicurata anche agli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (segnalato, eventuale facilitatore, altri soggetti citati nella stessa, quali ad esempio, testimoni).

Il GDS agisce in qualità di soggetto autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali, ossia Soges S.p.a. con sede legale in Genova, Via alla Stazione di S. Quirico 7.

I soggetti che gestiscono le segnalazioni anche se non vengono a conoscenza dei dati del segnalante sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy.

Per la segnalazione acquisita telefonicamente ovvero nel corso di un incontro diretto il GDS può essere assistito da personale dello Staff "GDS" al solo fine di consentire la fissazione dell'appuntamento telefonico o dell'incontro diretto con il GDS. Il personale di supporto assiste, ove occorra, il GDS nelle sole operazioni di verbalizzazione e documentazione della segnalazione telefonica, inserendo esclusivamente il testo della segnalazione da riportare nel relativo campo della piattaforma, indicato dal GDS, privo dei dati del segnalante, del segnalato e di altre persone eventualmente coinvolte, che vengono, invece, inseriti direttamente dal GDS.

Nell'incontro in presenza la verbalizzazione è curata dal GDS.

### **2.2. bis Segnalazione inviata a soggetto non competente**

Qualora la segnalazione interna contenente espressa indicazione di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o dalla stessa risulti desumibile tale volontà, sia presentata ad un soggetto diverso del GDS, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (cioè, al GDS), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

---

<sup>2</sup> L'ANAC nella Delibera 311/2023 ha precisato che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).



In assenza di espressa indicazione o di altri elementi dai quali si evinca la volontà di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing la segnalazione è considerata e trattata come ordinaria e in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni implementati dalla Società.

Ciascun dipendente della Società che sia raggiunto da una segnalazione recante i dati identificativi del segnalante con l'espressa indicazione che il segnalante intende beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, al fine di trasmettere la stessa al GDS, anche previamente contattando quest'ultimo, consegna brevi manu la segnalazione o invia la stessa tramite raccomandata al GDS (il dipendente dovrà indicare i propri dati personali). La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Il dipendente, al termine dell'invio/consegna della segnalazione, informerà contestualmente il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione al GDS.

Tale comunicazione, sarà effettuata nella stessa forma resa disponibile dal segnalante, avendo cura di non citare alcun riferimento alla segnalazione e all'oggetto della stessa nell'oggetto e nel corpo della medesima.

Si rammenta che il dipendente, anche alla luce del codice di comportamento e del codice disciplinare, deve mantenere assoluta riservatezza in merito alla segnalazione pervenuta, senza renderne edotti altri colleghi ovvero il superiore gerarchico ed è tenuto a trasmettere la segnalazione esclusivamente al GDS.

Laddove il segnalante preferisca utilizzare il canale orale, potrà contattare il GDS al numero di telefono **347 0739460** oppure **348 3080317** anche per richiedere un incontro diretto con lo stesso.

Laddove dalla segnalazione si evinca l'incompetenza della Società sulle questioni segnalate, il GDS comunica al segnalante l'archiviazione della pratica per manifesta incompetenza.

### **2.3. Oggetto della segnalazione**

Sono oggetto di segnalazione, le informazioni concernenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione interna anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché (Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Queste ultime si intendono *"informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la personasegnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, ai sensi del paragrafo 2.1. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni."*



Le «violazioni» comprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

D.lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2
<b>Cosa NON può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia</b>
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea



### ***2.3 bis L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante.***

#### **L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante**

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Il "contesto lavorativo" deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro "in senso stretto", conformemente all'ambito dei soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare elevanti nel precedente paragrafo (§§ 2.1).

A rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante, la Società nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (in quanto costituiscono indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

### ***2. 3 ter Elementi e caratteristiche delle segnalazioni***

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del GDS.

In particolare, devono essere chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Occorre allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.



## 2.4. Canali di segnalazione interna

E' consentito effettuare segnalazioni:

- ✓ scritta tramite invio al GDS di una raccomandata A/R;
- ✓ orale, attraverso linea telefonica. In tal caso il GDS è assistito da personale dello STAFF al solo fine di assicurare la documentazione della segnalazione senza che gli stessi siano resi edotti della identità del segnalante, del segnalato, ovvero, in questa fase, di altri soggetti coinvolti;
- ✓ su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con il GDS, eventualmente previo contatto telefonico anonimo con lo staff GDS al numero dedicato, una volta attivato, al fine di fissare l'appuntamento. Resta salva la possibilità di contattare direttamente il GDS per fissare appuntamento per un incontro diretto senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta.

### 2.4 a) Presentazione in forma scritta

La segnalazione in forma scritta potrà essere effettuata inviando una raccomandata A/R indirizzata alla c.a. del gestore delle segnalazioni all'indirizzo

**KPMG STUDIO ASSOCIATO**  
**CORSO VITTORIO EMANUELE II, 48**  
**10125 TORINO (TO)**

La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

### 2.4 b) Presentazione in forma orale

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale rivolgendosi al GDS al numero telefonico dedicato (**347 0739460**), reso disponibile sul sito della Società, e nella pagina dedicata all'istituto del Whistleblowing.

Il servizio telefonico, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperirne il testo completo, è costituito da una **linea telefonica**, in uso al GDS e al personale individuato del suo STAFF, attivo durante l'orario di lavoro della Società (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle ore 18,00).

Al momento del contatto telefonico il GDS o il personale del suo STAFF comunicherà al segnalante una sintetica informativa del trattamento dei dati personali e le informazioni per reperirne il testo completo, nonché delle modalità con le quali sarà documentata la segnalazione e della possibilità di inviare la segnalazione tramite raccomandata A/R.

Con la medesima modalità, eventualmente, su richiesta del segnalante, sarà possibile fissare un incontro diretto con il GDS entro un termine ragionevole.

Il segnalante fornisce i **suoi dati personali** solo quando è in contatto telefonico diretto con il GDS, presentando un documento di identità in corso di validità, il quale redige resoconto dettagliato della segnalazione, compilando i campi previsti dall'apposito modulo pubblicato sul sito della Società ovvero, ove





richiesto, guidando il segnalante nell'inserimento della segnalazione sullo stesso modulo.

Successivamente il GDS lo stesso redige un verbale. Al termine il GDS, invita il segnalante a recarsi presso i propri uffici al fine di procedere alla verifica, rettifica o conferma del contenuto della segnalazione mediante sottoscrizione della stessa, che verrà conservata.

Per le medesime finalità, nel caso di incontro in presenza, la persona segnalante verifica, rettifica o conferma il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione e lo stesso verrà conservato con la massima riservatezza da parte del GDS.

Il GDS, al termine dell'acquisizione della segnalazione, informa il segnalante, che lo stesso potrà contattarlo (telefonicamente o tramite raccomandata A/R) per le finalità di consultazione dell'evoluzione della pratica.

### **3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL GDS**

#### **3.1. Fasi dell'istruttoria**

Il GDS, nei casi previsti, attraverso consegna personale, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il GDS mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, laddove necessario, può richiedere a quest'ultima integrazioni. In tal caso, se necessario a tal fine, accede ai dati personali del segnalante in modo da prendere contatti con lo stesso e trasmettere o ricevere le eventuali integrazioni.

Il GDS assicura diligente seguito alle segnalazioni ricevute, a tal fine l'attività istruttoria che il GDS è tenuto a compiere si articola in due fasi:

- 1) una prima fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, da concludersi di norma in **30 (trenta)** giorni lavorativi dalla ricezione della stessa: in tale fase il GDS valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati nell'art. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 marzo.2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria;
- 2) una seconda fase, di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione all'esito della prima fase che in tal caso vi confluisce, da concludersi entro tre mesi dalla data della presentazione della segnalazione in modo da fornire entro tale tempo massimo un riscontro al segnalante: in tale fase il GDS svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante edel segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. In tale fase il GDS può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

#### **3.2. Esiti dell'istruttoria**

Il GDS fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



In particolare, il GDS, dispone l'archiviazione con adeguata motivazione:

- qualora la segnalazione sia inammissibile in quanto concerne rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'integrità dell'amministrazione
- qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta improcedibilità o infondatezza della segnalazione;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate.

Qualora invece ritenga fondato il fatto segnalato, il GDS, si rivolgerà agli organi/funzioni interne alla Società competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane). Infatti, al GDS non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti. Questo dovrà avvenire avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed espungere ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. A loro volta, gli organi/funzioni interne alla Società competenti, trasmetteranno la segnalazione con una relazione di risultanze istruttorie:

- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- alla Procura della Repubblica, qualora dalle risultanze istruttorie emergano profili di rilevanza penale;
- alla Procura della Corte dei Conti, dalle risultanze istruttorie emergano gli elementi propri della responsabilità erariale;
- ad altre autorità esterne competenti in relazione all'esito della attività istruttoria svolta (ad es. ANAC);

La trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile avviene specificando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione viene assunta ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo.

Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il GDS provvede a comunicare l'identità del medesimo.

È opportuno precisare che il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente sul sito della Società.

Nel caso in cui gli organi/funzioni interne alla Società competenti provvedano all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.

Degli esiti degli accertamenti è in ogni caso data informazione al segnalante di norma entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione della segnalazione, o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del Dlgs 24/2023 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Dlgs 24/2023 non



sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### 3.2 bis Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

Il Dlgs 24/2023 esplicita i casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante:

- Nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, se l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare previo consenso del segnalante e previa comunicazione in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.
- Nel caso in cui **nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta**. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

### 3.2 ter Ulteriori soggetti ai quali è garantita la riservatezza

Come prescritto dal Dlgs 24/2023 la Società, garantisce, la riservatezza dell'identità dei soggetti citati nella segnalazione ossia.

- persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni);
- facilitatore<sup>3</sup> sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

Tale riservatezza viene garantita, per quanto possibile, anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al Dlgs 23/2024, nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso dal GDS, al quale la stessa viene comunque trasmessa senza ritardo.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita estrapolando dal testo della segnalazione i relativi riferimenti, rendendone inintelligibile i dati identificativi, e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, a soggetti diversi dal GDS, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

L'ANAC nelle linee guida adottate con Delibera 311/2023 evidenzia che fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.



Pertanto, nella trasmissione della segnalazione, alle Autorità giudiziarie e contabili gli organi/funzioni interne alla Società competenti riporteranno i dati dei soggetti coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Ciò allo scopo di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.

<b>Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche</b>
D.lgs. n. 24/2023
Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

<sup>3</sup> Nel Dlgs 24/2023 il facilitatore è definito come una *“persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*<sup>8</sup>.

La norma, utilizzando il termine *“assistenza”*, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante. Inoltre, si tratta di un soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese.

Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.



### **3.2 quater Le segnalazioni anonime e la loro trattazione**

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per la Società sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di segnalazione "ordinari" da trattare secondo i criteri a tal fine stabiliti dalla Società.

Il medesimo trattamento è riservato alle segnalazioni per le quali vengano escluse le tutele di cui al Dlgs 24/2023.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive<sup>10</sup>.

Il GDS laddove riceva le segnalazioni anonime attraverso canali interni provvede a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni<sup>11</sup> decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. (LL.GG. ANAC - 311/2023)

Similmente nel caso in cui colui che effettua una divulgazione pubblica non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

In quest'ottica le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme *web* e *social*), registrate/catalogate e conservate da parte da parte del GDS rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione (LL.GG. ANAC - 311/2023)



### **3.3 Potere sostitutivo**

Laddove lo stesso GDS sia coinvolto nella segnalazione ovvero ravvisi un potenziale conflitto di interessi lo stesso segnala immediatamente la situazione al Titolare della Società per l'individuazione di un altro soggetto cui assegnare l'attività istruttoria.

### **3.4 Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti**

#### **3.4.1 Trattamento dei dati identificativi nei rapporti con terzi soggetti**

I canali di segnalazione interni sono affidati al GDS che, come precisato innanzi, si avvale di personale appositamente dedicato, formato e autorizzato a tale specifico trattamento.

In particolare, il personale che gestisce le segnalazioni è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della Società ed è destinatario di una specifica formazione in materia di privacy.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal GDS, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2- quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il GDS accede ai dati dell'identità del segnalante presentata in forma scritta soltanto laddove sia strettamente necessario per la gestione della segnalazione dandone adeguata motivazione nell'esito nel provvedimento di definizione dell'istruttoria ovvero nel caso occorra chiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante laddove sia necessario per poter contattarlo stesso.

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, ovvero gli stessi collaboratori dello Staff GDS, all'interno della Società, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione, o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. Il GDS provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e di ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Quando gli organi/funzioni interne alla Società competenti provvedono alla trasmissione della segnalazione o delle risultanze istruttorie all'Autorità giudiziaria, o ad altro ente, il GDS evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del Dlgs 24/2023.

Il GDS, inoltre, comunica al *whistleblower* le Autorità esterne alle quali la segnalazione sia stata trasmessa. Detti soggetti trattano i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di titolari del trattamento.



Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano agli organi/funzioni interne alla Società competenti, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, la Società può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Qualora gli organi/funzioni interne alla Società competenti debbano avvalersi di personale della Società ai fini dell'istruttoria, tale personale - che comunque non può avere conoscenza dell'identità del segnalante, del facilitatore, ove presente, e degli altri soggetti coinvolti - è autorizzato al trattamento dei dati in relazione a detta attività e, di conseguenza, deve attenersi al rispetto delle istruzioni impartite nell'atto di nomina, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti.

#### **4. Tutela della riservatezza del segnalato**

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate anche le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo (RGPD 679/2016) e del Consiglio del 27 aprile 2016, fin dalla fase di ricezione della segnalazione occorre aver cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

L'art. 12, comma 7 del Dlgs 24/2023 prevede espressamente che i soggetti tutelino l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Pertanto, il Titolare del trattamento adotta particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici della Società in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Ferme restando le previsioni di cui all'art. 12 commi da 1 a 8 del Dlgs 24/2023 nelle procedure di segnalazione di cui al presente atto, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Alla stessa, come già precisato, sono attribuite le medesime garanzie di riservatezza assicurate al segnalante.



#### **4.1. Limitazioni ai diritti dell'interessato**

Secondo le previsioni dell'articolo 2 undecies del Dlgs n. 196/2003, comma 1, lett. f) i diritti dell'interessato (ossia la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione) di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal RGPD 679/2016, in particolare diritto di accesso ai dati personali (art. 15 RGPD), diritto di rettificarli (art. 16 RGPD), di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 RGPD), diritto alla limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGPD) e di quello di opposizione al trattamento anche profilato (artt. 21 e 22 RGPD), non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto all'riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

La norma prevede, inoltre, la possibilità di differimento dell'esercizio dei medesimi diritti nei casi e con le modalità previste dal successivo comma 3.

Il GDS, nel caso riceva una richiesta di esercizio di tali diritti, in qualità di delegato dal Titolare del trattamento, informa l'interessato delle facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy che procederà mediante accertamento ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 196/2003.

#### **5. Canali di segnalazione esterni**

Sono consentite segnalazioni esterne all'ANAC alle condizioni e nei casi esplicitati nell'art. 7 del Dlgs 24/2023 secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 e mediante divulgazione pubblica, nei soli casi e alle condizioni di cui all'art. 17 del Dlgs 24/2023.





## **6. *Periodo e modalità di conservazione***

Le segnalazioni, interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Dlgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Si osservano le modalità di conservazione definite dalle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs 24/2023 commi 2, 3 e 4, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche dei canali di segnalazione disponibili e alla tipologia di segnalazione effettuata.